

BEITRITTSGESUCH

Nach Einsicht des auf der Rückseite wiedergegebenen Statutenauszuges beantragen wir/beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Swiss Chamber als

einfaches Mitglied
 förderndes Mitglied
 Gönner

Jahresbeitrag Chf. _____
Überweisung: UBS S.A. – 6901 LUGANO
Konto n. 247-398437.05 H
IBAN CH970024724739843705H

Firmenname/Vorname und Name _____

Strasse _____

Ort _____ PLZ _____ Kanton _____

Tel. _____ Telefax _____ E-mail _____

Branche/Tätigkeit _____

Jahresbeiträge

		EINFACHES MITGLIED	FÖRDERNDES MITGLIED	GÖNNER MITGLIED
Gesellschaften und Firmen, Freiberufliche	Chf.	650	1.300	ab 2.500
Einzelpersonen (siehe Art. 9 Statuten Swiss Chamber)	Chf.	300	500	ab 1.000

*Das Geschäftsjahr versteht sich vom 1. Januar bis 31. Dezember.
Bei Einschreibung nach dem 1. September wird der Mitgliederbeitrag um 50% ermässigt.*

Wir erklären uns/ich erkläre mich hiermit insbesondere mit Art. 7 der Statuten der Swiss Chamber einverstanden.

Datum _____ Unterschrift _____

Bitte einsenden an: Swiss Chamber - Via Palestro 2 - 20121 Milano

c/o Centro Svizzero
via Palestro, 2
20121 Milano
T +39 02.76.32.03.1
F +39 02.78.10.84
info@swisschamber.it
www.swisschamber.it
p. iva 02244750150

Fondata nel 1919
Iscritta presso il Ministero del Commercio con l'Estero
all'Albo delle Camere di Commercio estere in Italia
(Legge 580/93, art. 22 D.M. 15.02.00 n. 96); a SwissCham
Associazione delle Camere di Commercio Svizzere all'estero.

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO SVIZZERA IN ITALIA DEI SOCI E DELLE QUOTE SOCIALI

Art. 5: Qualifica dei Soci

Possono essere Soci della Camera di Commercio Svizzera in Italia persone fisiche e giuridiche, Studi professionali, Società, Istituti bancari, finanziari e assicurativi, Associazioni, Enti e Consorzi interessati agli scopi che la Camera persegue.

Art. 6: Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto:

- di voto;
- di partecipare alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi dell'associazione e di proporre iniziative;
- di farsi rappresentare alle Assemblee;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di consultare presso la sede dell'associazione i libri verbali e i rendiconti economici e finanziari dell'Assemblea Generale e di trarne copia;
- di farsi rappresentare, per i Soci persone giuridiche, alle Assemblee da un proprio delegato.

Art. 7: Quote sociali

Le quote sociali vengono stabilite annualmente e dovranno essere pagate entro il primo trimestre di ogni anno.

I Soci rimasti in mora nel pagamento dei contributi restano sospesi dall'esercizio dei diritti statutari e possono essere esclusi dai vantaggi assicurati dalla Camera, finché non abbiano assolto i loro obblighi, restando comunque obbligati al pagamento delle quote arretrate.

Per le iscrizioni avvenute dopo il 1° settembre dell'anno sociale, la quota è ridotta proporzionalmente. Eventuali rinunce all'associazione dovranno essere comunicate entro il 1° novembre e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le quote sociali non sono rivalutabili e trasferibili.

Art. 8: Categorie sociali

La scelta della categoria di Socio deve possibilmente essere in relazione all'importanza del Socio e al suo interesse agli scopi statutari della Camera, fermo restando che tutte le categorie di Socio hanno disciplina uniforme, come previsto all'Art. 6.

Si distinguono i seguenti livelli di Soci paganti:

- i Soci ordinari;
- i Soci sostenitori;
- i Soci benemeriti.

SOCI ORDINARI

Diventano Soci ordinari coloro che versano la quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono.

SOCI SOSTENITORI

Diventano Soci sostenitori coloro che versano un contributo annuo pari al doppio della quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono.

SOCI BENEMERITI

Diventano Soci benemeriti coloro che, desiderando incoraggiare e sostenere finanziariamente l'operato della Camera, versano un contributo annuo pari ad almeno il triplo della quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono.

Art. 9: Soci individuali

Sono Soci individuali le persone fisiche che non svolgono un'attività commerciale o professionale o che sono amministratori oppure dipendenti di aziende già associate alla Camera.

I Soci individuali pagano delle quote proporzionalmente inferiori.

Art. 11: Ammissione dei Soci

Le domande di ammissione alla Camera di Commercio Svizzera in Italia vengono esaminate dalla Presidenza e dalla Direzione che, dopo aver assunto le necessarie informazioni, hanno facoltà di accettarle o, in caso di dubbio, di trasmettere la richiesta al Comitato Direttivo. Quest'ultimo potrà rifiutare l'adesione senza essere tenuto a motivare la sua decisione. Il candidato respinto potrà appellarsi al Consiglio di Amministrazione che deciderà in via definitiva ed insindacabile. Ogni Socio riceve una tessera comprovante la sua qualità di Socio.

Art. 12: Partecipazione associativa

Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13: Radiazione

Il Comitato Direttivo potrà radiare con il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti il Socio ritenuto non più degno di far parte della Camera di Commercio Svizzera in Italia, fornendone le motivazioni. I Soci che, nonostante due ripetuti solleciti con messa in mora a mezzo di lettera raccomandata, mantenessero insoluta la quota sociale dovuta verranno radiati. La radiazione non dispensa dall'obbligo del pagamento delle quote dovute.